



ORDINANZA MUNICIPALE

Per l'incentivazione dell'utilizzo delle pompe di calore

Premessa:

l'obiettivo è di promuovere lo sviluppo e all'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, incentivo ad un uso parsimonioso e contenuto dell'energia e nell'ambito del progetto Città dell'energia; tenuto conto che i cittadini che scelgono di installare un sistema di riscaldamento con pompa di calore si trovano di fronte a costi d'investimento superiori a quelli di altri tipi d'impianto in particolare per quelli con realizzazione di una sonda geotermica.

Il Municipio di Airolo,

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
- l'art. 127 del Regolamento comunale;
- la Legge federale sull'energia (Lene) e relativa Ordinanza (OEn);
- La Legge cantonale sull'energia e il relativo Regolamento di applicazione, sui provvedimenti di risparmio energetico (in particolare le accresciute esigenze a favore dell'utilizzo di energie rinnovabili);
- la risoluzione municipale n. 2647 del 10 febbraio 2026

d e c i d e :

Art. 1 – Campo di applicazione

- ¹ La seguente ordinanza sostiene la realizzazione di pompe di calore all'interno del comprensorio di distribuzione dell'Azienda Comunale di Airolo (ACA) con esclusione dei comparti situati all'interno delle zone servite dalla rete di teleriscaldamento comunale – attuali e futuri – e fissa le condizioni di accesso agli incentivi comunali.
- ² Il diritto ad una remunerazione completa decade al momento dell'approvazione cantonale dell'inserimento di un fondo in una zona servita dal teleriscaldamento.

Art. 2 – Credito

- ¹ Per il finanziamento dei provvedimenti di cui all'art. 1, il Municipio fa capo ai crediti accordati dal Legislativo.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria saranno esaminate dall'Azienda Comunale di Airolo.

Art. 3 – Beneficiari

- ¹ Riservate le disposizioni all'Art. 1, possono beneficiare del sussidio comunale i proprietari o gli usufruttuari degli immobili allacciati alla rete di distribuzione dell'ACA situati sul comprensorio di Airolo.
- ² Hanno diritto al contributo sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Art. 4 – Requisiti minimi e condizioni di accettazione

- ¹ La posa della pompa di calore deve essere accompagnata da una regolare domanda di costruzione nella forma ordinaria.

- 2 Beneficiano del sussidio unicamente gli impianti installati in edifici esistenti o in nuovi edifici al di fuori dei comparti serviti dalla rete di teleriscaldamento comunale e allacciati alla rete di distribuzione dell'ACA. Sono incentivati impianti per il riscaldamento primario degli edifici.
- 3 In ossequio all'Art. 1 cpv. 2 e in deroga all'Art. 4 cpv 2 beneficiano pure di un sussidio prorata le termopompe aria/acqua installate in edifici esistenti o in nuovi edifici all'interno di un comparto servito dalla rete di teleriscaldamento comunale e allacciati alla rete di distribuzione dell'ACA. Il contributo pro rata è calcolato considerando gli anni previsti fino all'arrivo della rete su di una durata di vita di 15 anni per l'impianto (es. un allacciamento previsto tra 3 anni corrisponde ad un contributo di $3/15 = 20\%$).
- 4 Gli incentivi sono concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.
- 5 Il contributo è concesso una sola volta per stabile / impianto e non sarà corrisposto nel caso di sostituzione di una termopompa esistente.

Art. 5 – Esame della richiesta

- 1 L'istanza per l'ottenimento dei contributi comunali va presentata all'ACA prima dell'inizio dei lavori, e al più tardi con la richiesta tecnica di allacciamento e l'avviso d'impianto.
- 2 Sarà verificato l'avvenuto rilascio della licenza edilizia.
- 3 Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati e realizzati secondo le regole dell'arte.

Art. 6 – Ammontare del contributo

- 1 Per gli impianti realizzati ai sensi dell'art. 4, il contributo unico comunale ammonta sulla base del tipo di riscaldamento e del tipo di stabile riscaldato ai seguenti importi:

Tipo di riscaldamento	Tipo di stabile	Sonda geotermica	Importo
primario	abitazione primaria	SI	CHF 4'000.-
primario	abitazione primaria	NO	CHF 2'000.-
primario	residenza secondaria	SI	CHF 2'000.-
primario	residenza secondaria	NO	CHF 1'000.-

- 2 Con riscaldamento primario si intende il riscaldamento con cui viene principalmente riscaldato lo stabile.
- 3 Impianti installati in stabili commerciali, amministrativi o artigianali vengono equiparati alle abitazioni primarie se vengono utilizzati durevolmente per il lavoro almeno 4 giorni alla settimana. Nel caso di stabili misti fa stato la tipologia di locale con più superficie relativa.

Art. 7 – Versamento del contributo

- 1 Una volta messo in esercizio l'impianto, presentato un rapporto di sicurezza (RASI) che confermi la corretta installazione della pompa di calore e soddisfatte tutte le condizioni poste dall'ACA nella richiesta tecnica di allacciamento, il Municipio procederà con l'approvazione finale.
- 2 Se la richiesta risulterà corretta – e quindi completa e legittima – il versamento del sussidio avrà luogo di regola entro due mesi dall'accertamento.
- 3 Il Municipio ha la facoltà di modificare l'importo del contributo di cui all'art. 6, nel caso in cui i dati forniti con la richiesta di sussidio risultassero diversi da quelli alla messa in esercizio dell'impianto.
- 4 È escluso il rimborso in contanti.

Art. 8 – Organo decisionale

- ¹ La competenza per la decisione sul versamento del contributo, così come per l'interpretazione della presente ordinanza, è del Municipio. Il Municipio ha in casi particolari ha la facoltà di derogare alle condizioni dell'art. 5.
- ² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, il Municipio ha la facoltà di inserire le richieste inevase in una lista di attesa e di posticipare il versamento del contributo all'anno successivo. A parità di data d'inoltrò, la priorità sarà data agli impianti con contributo maggiore.

Art. 9 – Tariffa di fornitura agevolata ad impianti esistenti

- ¹ Gli impianti esistenti installati dopo il 01.01.2012 continueranno a percepire un bonus di 1 ct/kWh rispetto alla tariffa applicabile per una durata massima di 15 anni a partire dalla data di messa in servizio.
- ² L'ACA può imporre a questi impianti delle limitazioni orarie di utilizzo, che il cliente è tenuto a impostare nel proprio impianto a proprie spese e l'impianto dovrà essere munito di un contatore separato per il conteggio dell'energia consumata dalla termopompa, che sarà messo a disposizione gratuitamente dall'ACA.

Art. 10 - Norme transitorie

- ¹ Gli impianti che hanno ricevuto una licenza edilizia prima del 31.12.2025 hanno diritto ai sussidi indipendentemente che si trovino o meno all'interno delle zone servite dal TR e sono considerati come impianti esistenti rispetto all'art. 9 della presente ordinanza.

Art. 11 - Pubblicazione e rimedi di diritto

- ¹ La presente ordinanza, adottata con risoluzione municipale no. 2647 del 10 febbraio 2026, annulla e sostituisce l'ordinanza per l'incentivazione dell'installazione e l'utilizzo delle pompe di calore del 5 giugno 2018, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile; entra in vigore con effetto retroattivo al 01.01.2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'Art. 208 e seguenti LOC.
- ² L'ordinanza è pubblicata all'albo comunale il 19 febbraio 2026 per un periodo di 30 giorni. L'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di Legge, decorre dal 20 febbraio 2026. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 44 RALOC).

Il Sindaco:  Oscar Wolfisberg

Per il Municipio:
Il Segretario:  Francesco Passera

